



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, l’articolo 10, comma 5, ai sensi del quale *“Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”*;
- VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare l’articolo 9-ter, comma 5, ai sensi del quale *“Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici*



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATA la natura transitoria della disciplina legislativa che prevede che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATA la necessità, nella vigenza della disciplina transitoria, di dare comunque applicazione al richiamato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, definendo le modalità di attuazione per l'individuazione delle pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti siti archeologici o altri beni di eccezionale valore storico o artistico sui quali la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili sarà subordinata alle autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, definisce le modalità per l'individuazione delle pubbliche piazze, delle vie o degli spazi aperti urbani prospicienti siti archeologici o altri beni di eccezionale valore storico o artistico, ai fini delle autorizzazioni prescritte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili.

Art. 2 (Modalità di individuazione)

1. Per beni di eccezionale valore storico o artistico si intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un eccezionale valore identitario e rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di grande rilievo urbano, le colonne commemorative, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale.

2. I siti e i beni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio entro 180 giorni dalla data di adozione del presente decreto e sono pubblicati sul sito del Ministero della cultura. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per il tramite delle Soprintendenze competenti, trasmette ai Comuni interessati l'elenco dei siti e dei beni di eccezionale valore storico o artistico individuati.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani non



IL MINISTRO DELLA CULTURA

prospicienti i siti o i beni individuati nell'elenco non è subordinata alle autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 3 (*Efficacia*)

1. Ai fini delle autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili si fa riferimento all'elenco di siti e beni cui all'articolo 2, comma 2, una volta cessati gli effetti della disciplina legislativa transitoria concernente la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

Roma, 30 novembre 2021

IL MINISTRO